

N. R.G. 3662/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI**

nella persona del giudice, dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3662/2015

promossa da

Fallimento Metroquadro Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Asti presso lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende come da delega in atti

attore

contro

Ferriera Lamifer s.p.a., elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende con l'avv. _____ come da delega in atti

convenuta

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.3.2017

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione il Fallimento Metroquadro Costruzioni s.r.l. in liquidazione ha chiamato in giudizio la Ferriera Lamifer s.p.a. assumendo le conclusioni di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c. e chiedendo di condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre interessi trattandosi di pagamento intervenuto nei sei mesi antecedenti al dichiarazione di fallimento e pertanto asseritamente revocabile ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall.

A sostegno delle proprie ragioni, per quanto tempestivamente dedotto e allegato oltre che di rilievo nel presente giudizio, il Fallimento ha specificato: che, a pagamento di una fornitura di determinate quantità di ferro tondo effettuata dalla Ferriera Lamifer, la società Metroquadro in data 31.7.2011 ha rilasciato una cambiale per euro 31.000,00; che, protestata detta cambiale, accertata l'esistenza di plurimi protesti per oltre 300.000,00 euro e verificata la messa in liquidazione della Metroquadro al 25.10.2011, la Ferriera Lamifer ha presentato in data 14.5.2012 domanda di fallimento della società Metroquadro; che successivamente questa ha versato un assegno circolare per la somma di euro 30.000,00 alla odierna convenuta; che la Metroquadro è stata dichiarata fallita con sentenza del 7.11.2012; che pertanto il pagamento effettuato nei sei mesi antecedenti il fallimento è revocabile ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall.



Si è costituita in giudizio la Ferriera Lamifer s.p.a. assumendo le conclusioni di cui alla memoria deposita ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

A sostegno delle proprie ragioni, per quanto tempestivamente dedotto, allegato ed eccepito oltre che di rilievo nel presente giudizio, la convenuta ha eccepito la non revocabilità del pagamento effettuato dalla Metroquadro ai sensi dell'art. 67, 3° co., lett. a) l. fall. perché avvenuto a fronte della fornitura di materiale necessario all'esercizio dell'attività.

Nel corso del giudizio, concessi i termini per il deposito di memorie scritte ai sensi dell'art. 183, 6° co., c.p.c., le parti hanno chiesto concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.3.2017 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

In relazione all'eccepita non revocabilità del pagamento qui oggetto di azione revocatoria, questo Giudice rileva che la previsione normativa di cui all'art. 67, 2° co., lett. a) l. fall. che stabilisce la non revocabilità dei pagamenti di beni o servizi effettuati "*nell'esercizio dell'attività di impresa*" rientra nella categoria di esenzioni dalla revocatoria di quelle operazioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa. La finalità sottesa è quella di ridimensionare la portata economica di talune applicazioni dell'azione revocatoria e di evitare in un certo senso l'isolamento dell'impresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trovi in difficoltà economica. Ne consegue che devono essere esclusi dall'esenzione di cui alla citata norma tutti i pagamenti che, se pur riferibili a pregresse forniture di beni o servizi utili all'esercizio dell'impresa, sono stati però effettuati solo successivamente alla cessazione dell'attività di impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della *par condicio creditorum*. Nella specie, il pagamento di cui il Fallimento ha chiesto la revoca, anche se riferibile a forniture di materiali utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, è tuttavia intervenuto pacificamente in data 17.7.2012 (doc. 3 fascicolo attore) ossia successivamente alla messa in liquidazione della società Metroquadro avvenuta in data 25.10.2011 e, come tale, ne deve essere esclusa l'esenzione dall'azione revocatoria.

Quanto ai presupposti richiesti per l'azione revocatoria fallimentare, esclusa l'irrevocabilità del pagamento oggetto di causa per i motivi appena illustrati, questo Giudice osserva che detto pagamento del 17.7.2012 (doc. 3 fascicolo attore) rientra tra gli atti revocabili ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall. in quanto ottenuto dalla Ferriera Lamifer circa quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento della Metroquadro avvenuta in data 7.11.2012 (doc. 7 fascicolo attore).

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo richiesto dalla legge, ossia la conoscenza dello stato di decozione da parte della convenuta Ferriera Lamifer s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, 2° co., l. fall., la prova grava in capo al curatore del fallimento. Detta prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari che consentano di ritenere che il creditore, secondo i criteri di diligenza non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore. In definitiva, la prova per presunzioni può essere dedotta da indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c. che consentano di ritenere che l'altra parte, facendo uso della normale prudenza e secondo le condizioni in cui si sia trovato ad operare non possa non aver percepito i sintomi rilevatori dello stato di decozione del debitore, con le conseguenze che ne discendono in punto di revoca dei pagamenti effettuati (sul punto v. Cass. n. 20834 del 7.10.2010). Ai fini del raggiungimento della prova presuntiva in esame, il Fallimento attore ha provato documentalmente la piena conoscenza da parte della creditrice Ferriera Lamifer, che nulla ha contestato sul punto, dello stato di insolvenza della Metroquadro tanto da aver la creditrice stessa presentato istanza di fallimento allegando l'esistenza di plurimi protesti a carico della società *in bonis* per oltre 300.000,00, la sua messa in liquidazione e lo spostamento della sede legale (v. doc. 2 fascicolo attore).

Alla luce di tutto quanto esposto la domanda attorea deve essere accolta, con revoca nei confronti del fallimento del pagamento effettuato e relativa condanna della Ferriera Lamifer s.p.a. alla



restituzione al fallimento della complessiva somma di euro 30.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

Ogni altra eventuale domanda e/o eccezione si intende assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 e dei relativi allegati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la revoca nei confronti del Fallimento Metroquadro Costruzioni s.r.l. in liquidazione del pagamento della somma di euro 30.000,00 effettuato in favore della Ferriera Lamifer s.p.a.;

- condanna la convenuta Ferriera Lamifer s.p.a. alla restituzione al Fallimento Metroquadro Costruzioni s.r.l. in liquidazione della somma di euro 30.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

- condanna la Ferriera Lamifer s.p.a. al pagamento in favore del Fallimento Metroquadro Costruzioni s.r.l. in liquidazione delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Asti il 8.6.2017

Il Giudice
dott.ssa Monica Mastrandrea

IL CASO .it

